

CAMERA DEI DEPUTATI N. 584

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, de MICIELI VITTURI, FINI, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, VALENSISE, ZANFAGNA

Presentata il 3 ottobre 1983

Applicazione ed estensione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, recante benefici per gli ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ci onoriamo di sottoporre alla vostra approvazione, firmata da tutti i deputati che compongono il Gruppo parlamentare del MSI-destra nazionale, esprime non solo l'attesa di quel largo strato di elettori che ci ha affidato il mandato ma anche di tutti quei cittadini che, senza distinzione di colore o di partito, sono interessati alla più corretta applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Nella V legislatura, quando il Parlamento discusse ed approvò questa legge che

reca benefici ai combattenti ed alle categorie assimilate, purché dipendenti da pubbliche amministrazioni o da enti pubblici, noi stessi non fummo paghi della portata delle singole norme in quanto avemmo immediata percezione che, pur essendo partiti dal concetto unitario ed omnicomprensivo di rendere un doveroso e concreto atto di riconoscimento ai combattenti ed a tutte le categorie che dalla guerra avevano ricevuto un danno alla loro legittima aspettativa di un regolare svolgimento della carriera o del lavoro, per ne-

cessità di cose — disponibilità di bilancio e impossibilità di un esatto calcolo degli oneri — dovemmo contenere l'area applicativa delle varie disposizioni.

Condizionato da questi limiti il Parlamento è stato costretto a concedere solo a specifici gruppi di combattenti ed assimilati dei benefici che, per lo stesso ed eguale titolo, spettavano legittimamente anche ad altri e che ben sapevamo, già allora, di escludere.

Una prima limitazione venne posta ammettendo ai benefici solo i dipendenti del settore del pubblico impiego con esclusione del settore privato; una seconda distinzione fu attuata fra chi fosse o non fosse in servizio alla data 7 marzo 1968.

Sono passati tredici anni dalla entrata in vigore della legge 24 maggio 1970, numero 336, ed i tempi già nelle precedenti legislature ci erano sembrati maturi per una ripresa del discorso confortati anche dal fatto che i dubbi — che in origine concretamente ci preoccupavano circa l'onere che lo Stato stava per assumere — erano stati fugati dalla realtà stessa delle cose.

Il discorso, che con questa proposta intendiamo aprire, ha due aspetti: dapprima intendiamo sanare discrasie e superare incertezze manifestatesi presso alcune amministrazioni dello Stato e, più incisivamente, presso alcuni enti in sede di applicazione della legge e, subito dopo, abbattere quella costruzione creata, sia pure per necessità contingenti, per cui sono stati distinti i combattenti e le categorie assimilate in figli della pubblica amministrazione ed in trovatelli del settore privato, mentre tutti hanno lo stesso legittimo titolo al beneficio che incardina la sua ragione di essere nel fatto « guerra » e non nel posto di lavoro oggi coperto.

Vorremmo, in tal modo, prevenire anche qualche eccezione di illegittimità costituzionale che già avrebbe potuto essere sollevata se la magistratura ordinaria, invece di decidere subito alcuni casi con

sentenza avesse rimesso gli atti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi abbiamo diviso la proposta di legge in due titoli. Nel primo, « Applicazione dei benefici », sono state comprese le norme necessarie per superare i dubbi che hanno limitato o anche disatteso l'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 e, nel secondo, « Estensione dei benefici », abbiamo compreso le norme più idonee per superare la diversificazione esistente, unicamente a causa del lavoro svolto, fra coloro che pure hanno gli stessi titoli e le stesse legittime benemerienze.

Presso alcune amministrazioni, specie di enti pubblici e di diritto pubblico l'applicazione della legge ha incontrato difficoltà interpretative che, normalmente, sono state risolte non solo in danno degli interessati ma anche con violazione della legge stessa e proprio là dove, almeno a nostro giudizio, sembra essere più chiara ed inequivoca. Però, se gli enti destinatari della norma non sono stati in grado di cogliere l'esatto senso delle disposizioni elaborate dal Parlamento, ciò può significare che la norma non è stata esplicita come ritenevamo per cui, oggi, è doveroso provvedervi.

Forse nessuno degli onorevoli colleghi, avrebbe mai supposto che la concessione del beneficio dei 7 oppure dei 10 anni ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità sarebbe stata, in alcuni casi, applicata con riduzione del numero degli anni perché in tempi pregressi un ente o una amministrazione, per altri motivi o ragioni che nulla hanno a che fare con i combattenti e con la *mens* della legge, avevano riconosciuto a tutto il proprio personale, ad esempio, uno scatto economico, oppure l'interessato aveva fruito, di recente, di altro beneficio.

Così queste amministrazioni — pur non contestando il diritto degli interessati ai benefici, in quanto legittimamente compresi nelle categorie di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 — per deliberazione degli organi direttivi sulla base di un potere discrezionale valido a tutti altri fini, ne hanno fatta una questione di

quantum, violando la legge e il diritto dei singoli dipendenti.

In altri casi il termine « combattenti », che sembra di così chiara ed immediata eccezione è stato sezionato al microscopio per cui è sorta la disquisizione fra combattenti con cittadinanza italiana nel momento del loro impiego in azioni di guerra e combattenti cittadini italiani per cittadinanza libica, cioè militari del nostro esercito nati e residenti nelle quattro province già africane, oppure in relazione ai soldati e sottufficiali cittadini coloniali dell'Africa orientale.

Altrove è sorta la questione dei cittadini italiani che, dopo aver optato per la Germania, servendola in armi anche sul territorio italiano durante l'ultimo conflitto, avevano ripreso la nostra cittadinanza e — altra fattispecie — di coloro che, pur restando sempre cittadini italiani, erano stati inquadrati nelle forze tedesche o nei reparti da queste dipendenti o organizzati, ricordando, per quanto concerne gli « alto atesini », che il caso era stato già risolto con la legge 2 aprile 1958, n. 364, voluta dal Parlamento per parificare a tutti gli effetti il servizio di guerra prestato da questi militari nelle truppe del Terzo Reich o nei reparti speciali tedeschi a quello dei combattenti dell'esercito italiano.

Ancora, nel Friuli-Venezia Giulia, è sorto un caso che può essere tipico di questa esasperata analisi del termine « combattente » che, stranamente, ha posto in primo piano il requisito della cittadinanza. Si tratta di un cittadino austro-ungarico che, giovanissimo, essendo di sentimenti italiani, verso la fine del primo conflitto mondiale, aveva passato la linea del fronte arruolandosi e combattendo con le truppe italiane, ma divenendo cittadino italiano solo dopo la firma del trattato di Rapallo. Cioè, per l'ente ove è sorto il caso, il fatto di aver preso parte ad azioni belliche con l'esercito italiano e di essere oggi cittadino italiano non aveva una rilevanza tale da superare la considerazione che, quando aveva combattuto con la divisa italiana era cittadino dello stato austro-ungarico.

Poi si è posto il problema dei ferrovieri e dei marittimi militarizzati in tempo

di guerra: i primi per il funzionamento dei trasporti terrestri essenziali alle truppe combattenti, ed i secondi per i servizi di avvistamento in mare, di salvataggio, di guardiacoste, di dragaggio, di trasporto truppe.

Sono categorie queste che, pur avendo preso parte al conflitto con una gerarchia talvolta diversa da quella dell'esercito o della marina, hanno ogni titolo alla qualifica di combattenti in quanto, a parte il fatto che il mitragliamento del treno o il siluro contro la nave non ha fatto mai distinzione fra militari e militarizzati, tutti erano sottoposti ai codici di guerra ed al regolamento militare di disciplina.

Ma, neppure, ci sembra che possa essere negata la qualifica di combattente a coloro che parteciparono in Tripolitania, in Cirenaica e, soprattutto, nei territori della Africa orientale alle grandi operazioni di polizia, solo perché, per ragioni politiche, il nostro Governo non aveva dichiarato guerra alla Senussia o perché unilateralmente aveva proclamata la fine di quella con l'Etiopia, non più riconoscendo l'esistenza giuridica dello Stato contro cui, però, proseguivano le azioni belliche. In tal modo l'Etiopia era ancora riconosciuta dagli altri Stati della comunità internazionale mentre per noi più non esisteva, ma delle operazioni o azioni belliche erano regolarmente diramati i bollettini da ambedue le parti contendenti, con la differenza che noi li chiamavamo di polizia coloniale, loro di guerra.

Infine, vi sono i casi di coloro che si sono visti contestare o negare i benefici in quanto sui loro fogli matricolari o sugli stati di servizio non erano state obliterate le sanzioni disciplinari inflitte prima del 1° gennaio 1966 — come disposto dalla legge 18 marzo 1968, n. 250, sul condono delle sanzioni amministrative — oppure perché, oblitterata la sanzione, restava ancora l'annotazione che il militare per effetto delle sanzioni disciplinari (delle quali non esisteva più traccia) non poteva fruire dei benefici di guerra.

Per chiarire principalmente questi punti controversi, sono stati elaborati i primi tre articoli della proposta di legge in quan-

to è contraddittorio che una amministrazione, recependo nel proprio ordinamento una legge votata dal Parlamento, applichi discrezionalmente il *quantum*, come non è giusto che dipendenti da amministrazioni o da enti restino esclusi dai benefici per imprecisioni o incompletezza dei loro documenti militari con la conseguenza che sanzioni, non più esistenti, riverberino effetti ostativi anche su diritti sorti posteriormente alla obliterazione della sanzione stessa.

Vorremmo che ogni amministrazione, ogni ente, tenesse ben presente, prima di negare l'applicazione dei benefici voluti dal Parlamento con l'approvazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, il parere su di essa espresso dal Consiglio di Stato in risposta ad alcuni quesiti posti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri:

« I benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, hanno indubbiamente carattere eccezionale sia per la loro inconsueta portata, sia per la loro durata temporanea (vedi articolo 3) o attribuzione *una tantum* (articoli 1 e 2) e si distinguono, perciò, nettamente dalle normali agevolazioni economiche e di carriera, concesse in via permanente ai pubblici dipendenti o invalidi di guerra e categorie assimilate ».

Il Consiglio di Stato ha nettamente centrato il fondamentale e caratterizzante aspetto di questa legge dicendo: « i benefici hanno indubbiamente carattere eccezionale » e « si distinguono, perciò, nettamente dalle normali agevolazioni economiche e di carriera concesse in via permanente ».

Da ciò deriva che le amministrazioni, nell'affrontare i singoli casi, dovrebbero aver presenti questi concetti:

a) che i benefici, essendo « eccezionali » si pongono al di là e al di fuori di tutti quelli già concessi in via « normale e permanente » ai combattenti e categorie assimilate;

b) che i benefici, essendo « eccezionali » non possono essere condizionati, valutati, limitati o negati in base alle norme che regolano le concessioni delle altre age-

volazioni di guerra in via normale e permanente;

c) che per la concessione di questi nuovi benefici la legge 24 maggio 1970, n. 336, ha usato il termine « combattenti » senza limitazioni oggettive e senza condizioni di tempo o di luogo.

Gli onorevoli colleghi, che ebbero l'onore e l'onere di elaborare la legge 24 maggio 1970, n. 336, ben ricorderanno quale fosse la *mens*, lo spirito con cui venne voluta ed approvata; basta leggere, ancora oggi, gli atti parlamentari e le relazioni che accompagnarono le proposte di legge, presentate da tutti i gruppi parlamentari della Camera, dalle quali ebbe origine il testo poi varato, che non consentono applicazioni di preclusioni o di esclusioni al di fuori di quelle specificamente previste in quanto volute.

* * *

L'articolo 1, dopo quanto detto nella parte generale di questa relazione, non ha bisogno di particolari illustrazioni. L'unico punto che, forse, richiede un chiarimento è costituito dalla norma che autorizza i dipendenti da amministrazioni con ordinamento autonomo - non da amministrazioni autonome - ad adire i tribunali ordinari in caso di silenzio o di reiezione totale o parziale del ricorso.

Premesso che questi dipendenti non godono - proprio per il principio della autonomia - della tutela del Consiglio di Stato, comune a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, né di quella della magistratura ordinaria in quanto sottoposti per tutto ciò che concerne il loro *status* unicamente alla potestà dell'organo di presidenza dell'amministrazione abbiano dettato apposita norma per consentire di adire il giudice ordinario quando l'oggetto della causa ha carattere economico.

Data la particolarità del caso, abbiamo previsto un procedimento rapido da risolversi in camera di consiglio, lasciando impregiudicata la possibilità di ulteriori gravami secondo la normale procedura.

Con l'articolo 2 si è inteso richiamare espressamente la legge 18 marzo 1968,

n. 250, che, concedendo il condono, ha eliminato le sanzioni disciplinari inflitte sino alla data del 1° gennaio 1966 ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato — compresi i militari e gli appartenenti a corpi militarizzati — o degli enti pubblici e di quelli di diritto pubblico purché le sanzioni stesse non abbiano comportato la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro.

Questa legge ha concesso il più vasto condono di sanzioni amministrative mai registrato nella legislazione italiana, in quanto l'area coperta dall'atto di clemenza, senza alcuna restrizione o condizione o diversificazione, esclude solo le sanzioni che comportano la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro, ma comprende il condono della sanzione che determina la risoluzione del rapporto di servizio (ufficiali di complemento).

In tal modo tutte le sanzioni inflitte prima del 1° gennaio 1966, che stanno a valle del più grave dei provvedimenti amministrativi, sono state condonate, con completa obliterazione di qualsiasi riferimento che mai possa esistere nel fascicolo personale o nei documenti matricolari dell'interessato.

Per l'attuazione di questa legge, in relazione alle sanzioni di propria competenza, il Ministero della difesa, con foglio d'ordini n. 13 — Esercito — del 15 luglio 1969 emanò agli organi competenti un complesso di istruzioni per la uniformità dell'aggiornamento degli stati di servizio e dei fogli matricolari.

Le disposizioni del Ministero della difesa sono molto chiare, salvo in un punto che non sappiamo se ascrivere ad un *lapsus* dell'estensore, o ad un qualche ragionamento il cui filo logico sfugge a più di una attenta meditazione tanto che ha formato oggetto anche di una specifica interrogazione parlamentare.

Il foglio d'ordini chiarendo, o cercando di chiarire, gli « effetti » del condono, dice testualmente:

« La legge n. 250 mantiene fondamentalmente all'istituto del condono il suo tradizionale carattere di atto di clemenza

inteso a eliminare per l'avvenire gli effetti delle sanzioni disciplinari cui si riferisce.

Restano fermi — salvo quanto disposto dall'articolo 2 — gli effetti della sanzione già inflitta, che risultino esauriti o consumati alla data di entrata in vigore della legge.

Sono, quindi, da escludere il riconoscimento dei benefici di guerra, la restituzione di somme relative a sanzioni pecuniarie, e la reintegrazione dei periodi di interruzione del servizio e dell'anzianità già prodotti, né può procedersi a ricostruzioni di carriera, chè il condono è un atto di clemenza e non un provvedimento riparatorio ».

L'errore o la svista, a nostro giudizio, sta nelle parole « Sono... da escludere il riconoscimento dei benefici di guerra » in quanto, essendo esatto il principio che restano fermi gli effetti delle sanzioni già inflitte « che risultino esauriti o consumati alla data di entrata in vigore della legge », il condono elimina « per l'avvenire gli effetti delle sanzioni disciplinari », per cui i benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, devono essere concessi anche ai militari già puniti con sanzioni disciplinari di fronte al fatto inoppugnabile che il 24 maggio 1970 è veramente « l'avvenire » rispetto al 19 marzo 1968 cioè alla data di entrata in vigore della legge sul condono delle sanzioni amministrative.

Su questo punto non pensiamo che ci possano essere degli ulteriori dubbi, come anche siamo convinti che i militari, ieri puniti con sanzioni disciplinari ed oggi dipendenti da amministrazioni dello Stato e da vari enti, che sino all'entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 250, non potevano beneficiare delle agevolazioni concesse ai combattenti in via « normale e permanente » (come specificato dal Consiglio di Stato) a causa dell'effetto ostativo della sanzione, attualmente hanno diritto di chiedere e di ottenere i benefici di carriera e gli altri ancora applicabili proprio perché, condonata la sanzione, l'effetto che le è proprio, non può sopravvivere oltre la sanzione stessa e porsi persistentemente come divieto al godimento di situa-

zioni giuridiche ancora fruibili oppure poste in essere, dopo l'entrata in vigore della legge di condono, cioè successivamente al 19 marzo 1968.

Conseguentemente, risulta indispensabile risolvere l'anomalia che si riscontra nei fogli matricolari e negli stati di servizio rilasciati dai distretti militari che, in applicazione del citato foglio d'ordini n. 13, hanno esattamente proceduto alla obliterazione delle sanzioni, ma che in ossequio all'erroneo disposto che « sono... da escludere il riconoscimento dei benefici di guerra », hanno mantenuto l'annotazione: « Non ammesso ai sensi... a fruire dei benefici di guerra... ».

Con un documento militare, così formulato, le amministrazioni dello Stato e degli enti cui fa carico l'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, si sono trovate nella condizione di dover negare il diritto alla concessione dei benefici a moltissimi dipendenti.

Per risolvere la situazione abbiamo ritenuto opportuno provvedere alla modifica delle « annotazioni », in modo da renderle corrispondenti alla volontà che il legislatore ha espresso con la legge sul condono delle sanzioni amministrative, proponendo la seguente formula: « Ammesso, per gli effetti della legge 18 marzo 1968, n. 250, a fruire dei benefici di guerra non esauriti alla data del 19 marzo 1968 ».

Con l'articolo 3 ci è sembrato necessario colmare una lacuna del nostro ordinamento positivo, in quanto non esiste alcuna definizione del termine « combattente ».

Tutte le leggi, a cominciare da quelle relative alle guerre del Risorgimento parlano di militari combattenti, di provvidenze, di agevolazioni, di benefici, di onorificenze ai combattenti, ma nessuna ha una qualsiasi norma che, legislativamente, li individui.

D'altro lato il diritto internazionale, che si è particolarmente interessato di questa materia, in base alle due convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 sulla guerra terrestre ed alla III convenzione di

Ginevra ha seguito una linea di analisi di varie ipotesi per cui « combattenti » sono definite le persone fisiche che possono esercitare la violenza bellica senza compiere, per questo solo fatto, alcun illecito di diritto internazionale o interno ma, come si vede, siamo di fronte più che ad una norma giuridica ad una espressione concettuale.

Però, come abbiamo visto nella prima parte di questa relazione, proprio la mancanza nel nostro diritto interno di una definizione del termine ha dato adito ad una serie di dubbi, di incertezze, che non sono rimaste nel campo della disquisizione astratta ma hanno inciso su situazioni individuali e concrete.

Incentrata la definizione di combattenti sul termine « militare » abbiamo ritenuto necessario, per evitare l'insorgere di ulteriori equivoci e diversificazioni, precisare, al secondo comma dell'articolo 3, che tanto le persone « militarizzate » per servizio di guerra durante le ostilità come il personale addetto alla protezione civile ed i militari che hanno preso parte alle grandi operazioni di polizia coloniale, sono a tutti gli effetti, combattenti.

Le ragioni di tale precisazione risultano espresse nella prima parte di questa relazione, per cui abbiamo anche dettato, con il terzo comma, una norma di chiusura nel senso che i militari, i militarizzati e coloro che hanno preso parte alle operazioni di polizia coloniale fruiscono dello stesso trattamento previsto per i combattenti dell'esercito italiano.

Con l'articolo 4 si stabilisce la nuova decorrenza per i termini contenuti nella legge 24 maggio 1970, n. 336, con la stessa durata già prevista, in modo da mettere tutti gli interessati, anche quelli sinora esclusi, nelle identiche condizioni per quanto concerne il periodo di tempo entro il quale far valere i propri diritti.

Gli articoli dal 5 al 13 formano il titolo II della proposta di legge estendendo i benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, a tutti coloro che, avendo preso parte ad operazioni o azioni belliche, hanno diritto alla qualifica di « combattenti » e categorie assimilate.

Riteniamo doveroso che le limitazioni già poste in essere dal legislatore siano superate concedendo i benefici a tutti coloro che dopo aver combattuto nel secondo conflitto mondiale, hanno ripreso o iniziato le rispettive attività civili senza poter prevedere o immaginare che, mettendosi a lavorare nel settore privato, avrebbero ricevuto dopo decenni un trattamento differenziato, punitivo rispetto a coloro che per vocazione, per caso o per sorte, se non anche per raccomandazioni, erano entrati a far parte dell'amministrazione pubblica e degli altri enti beneficiati dalla legge.

Però, prima di affrontare i problemi del settore privato, riteniamo doveroso soffermarci sulla situazione di quelle persone che sono state escluse dai benefici combattentistici anche se dipendenti da pubbliche amministrazioni, in quanto mutilati ed invalidi per servizio.

Questa categoria, pur non rientrando nel principio generale proprio dei combattenti, ha delle concrete ragioni per vedersi concedere i benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, in quanto:

a) per l'articolo 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, e per l'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 475, è stata « parificata » ai mutilati ed invalidi di guerra, con l'automatica estensione dei benefici che fossero riconosciuti a quest'ultima categoria dopo l'entrata in vigore della legge 3 aprile 1958, n. 475;

b) per la concorde serie di sentenze di recente emanate dalla magistratura ordinaria che ha accolto le domande di singoli mutilati ed invalidi per servizio, condannando le pubbliche amministrazioni o enti pubblici o di diritto pubblico da cui dipendono alla concessione nei loro confronti dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336;

c) per la discussione che ebbe luogo nella I Commissione della Camera durante la seduta del 13 maggio 1970 e per la dichiarazione del sottosegretario di Stato Romita che, non certo a titolo personale, accolse — senza riserve — due ordini del giorno con cui si invitava il Governo a « presentare un disegno di legge » per la

estensione ai mutilati ed invalidi per servizio dei benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Dei punti sopra riportati, a nostro giudizio, quello che in questa sede ha il maggior peso e la più determinante incidenza è il terzo, in quanto manifesta, da un lato, la specifica ed inequivoca volontà del legislatore e, dall'altro, il concorde parere del Governo.

Noi, con la norma dell'articolo 5 manifestiamo ancora una volta la stessa ed identica volontà di allora e ci auguriamo che il Governo mantenga ancora oggi il consenso già espresso.

In quella stessa seduta del 13 maggio 1970 venne anche esaminato il problema della estensione dei benefici ai combattenti ed assimilati dipendenti del settore privato ed il Governo, anche in questo caso, accolse senza riserve un ordine del giorno che lo invitava ad assumere opportune iniziative, per cui la proposta che noi, oggi, formuliamo non rappresenta altro che la riconferma di un principio già recepito in quanto, come allora disse un deputato di parte democristiana: « La *ratio* della legge è nella solidarietà ai combattenti, che trova il fondamento in una nuova concezione di Stato-comunità che è chiamato a difendersi da attacchi esterni.

« Il servizio militare è un servizio per la comunità: chi viene menomato nei suoi beni fisici, materiali, economici, ha il diritto alla solidarietà di tutti gli appartenenti alla comunità ».

In considerazione, poi, del fatto che a causa della esasperata analisi cui è stata sottoposta in sede di applicazione la legge 24 maggio 1970, n. 336, ne sono stati esclusi i dipendenti di parecchie aziende, specie nel settore del credito, in quanto la struttura dell'ente non rientrava pienamente nei caratteri istitutivi di un ente o pubblico o di diritto pubblico, abbiamo usato — per non entrare in una casistica di enti o di imprese, sempre pericolosa per le possibili omissioni — una formula la più ampia possibile, precisando che i benefici spettano a tutti i dipendenti ed ai lavoratori subordinati indipendentemente dalla natura pubblica, privata o

mista del rapporto di lavoro o di impiego in atto.

Abbiamo, inoltre, soppresso il termine del 7 marzo 1968, che tante proteste e risentimenti ha suscitato e che costituisce un'altra delle limitazioni della legge 24 maggio 1970, n. 336: come era ingiusta la esclusione dai benefici per i combattenti ed assimilati del settore privato, altrettanto ingiustificata era la distinzione fra dipendenti in servizio prima o dopo il 7 marzo 1968.

Ricordiamo che il Governo nella seduta del 13 maggio 1970 aveva accolto senza riserva alcuna, specifici ordini del giorno che lo impegnavano a presentare alla Camera un disegno di legge per abrogare questo termine ma, essendo passati ormai nove anni, senza che da parte di alcun ministro sia stato presentato l'atteso « provvedimento », abbiamo preso la iniziativa legislativa proponendo le norme contenute in questo articolo.

L'articolo 6 considera la situazione dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti che, rientrando nella categoria di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, hanno diritto al godimento dei benefici. Tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti possono domandare la riduzione di sette anni o, se mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di dieci anni, dell'età prescritta per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Correlativamente, ai fini della applicazione della percentuale della retribuzione pensionabile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1968, n. 488, l'anzianità contributiva utile è maggiorata di sette anni o di dieci anni.

Analogo beneficio di sette o dieci anni è concesso a tutti i lavoratori che al compimento dell'età pensionabile non raggiungono il numero di contribuzioni necessarie per l'applicazione della percentuale massima della retribuzione pensionabile.

Inoltre, la retribuzione annua pensionabile, corrispondente alla media aritmetica della retribuzione dei tre gruppi di settimane scelti in base alla legge 30 aprile 1969, n. 153, è aumentata del sette o del dieci per cento in relazione ai vari casi.

Gli articoli 8 e 9 fissano i termini entro i quali le amministrazioni, gli enti e le casse di previdenza sono tenuti a provvedere, cioè entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, con facoltà per gli interessati di adire la magistratura ordinaria in caso di silenzio protratto oltre tre mesi o di rigetto della richiesta.

Tutti gli atti e documenti necessari per l'esercizio dei diritti derivanti dalla legge sono esenti di tasse ed imposte di qualsiasi genere.

Infine l'articolo 10 chiarisce il principio che i benefici previsti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si applicano anche al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri, in deroga a qualsiasi norma, anche particolare, che prevede il collocamento a riposo con limiti di età differenziati.

Da ultimo, con l'articolo 11 si chiarisce che gli aumenti periodici di stipendio derivanti dalla applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, vengono attribuiti anche in aggiunta al limite massimo e nella misura intera prevista dai rispettivi ordinamenti o contratti collettivi di lavoro.

Onorevoli colleghi, affidiamo alla vostra approvazione la presente proposta di legge nella consapevolezza della sua attesa da parte di una larga fascia di cittadini che avendo dato il proprio consapevole contributo in guerra confidano, oggi, in un atto di solidarietà da parte del Parlamento e del Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

APPLICAZIONE DEI BENEFICI

ART. 1.

Le persone comprese nelle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, alle quali sono stati negati, o concessi solo parzialmente, i benefici, hanno diritto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di presentare opposizione alla rispettiva amministrazione anche con ordinamento autonomo, o ente pubblico o di diritto pubblico che provvede entro tre mesi.

In caso di silenzio o di rigetto sia pure parziale dell'opposizione in via definitiva l'interessato può adire gli organi delle giurisdizioni speciali amministrative.

Per i dipendenti delle amministrazioni con ordinamento autonomo e degli enti pubblici o di diritto pubblico non soggetti alle giurisdizioni speciali amministrative è competente il tribunale civile che decide, udite le parti in camera di consiglio.

ART. 2.

Gli interessati, di cui al precedente articolo, non ammessi al godimento dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a causa del mancato aggiornamento, secondo le norme contenute nell'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 250, dei fogli matricolari o degli stati di servizio, hanno diritto di inoltrare domanda al distretto militare di appartenenza al fine di ottenere la completa obliterazione delle sanzioni disciplinari condonate, con la annotazione: « Ammesso per gli effetti della legge 18 marzo 1968, n. 250, a fruire dei benefici di guerra non esauriti alla data del 19 marzo 1968 ».

ART. 3.

È « combattente » il militare che, comunque inquadrato, con uniformi simboli

di riconoscimento, prende parte con qualsiasi reparto ad operazioni o azioni belliche nel periodo intercorrente fra lo inizio e la cessazione delle ostilità.

Sono, inoltre, combattenti i militarizzati per servizio di guerra durante le ostilità, i componenti delle squadre di protezione antiaerea (UNPA) che hanno prestato servizio in località dichiarate zone di guerra, nonché coloro che hanno preso parte alle grandi operazioni di polizia coloniale.

Ai fini della presente legge, ogni norma che assoggetta i militari, i militarizzati e coloro che hanno preso parte alle grandi operazioni di polizia coloniale a trattamento diverso da quello previsto per i combattenti dell'esercito italiano, è abrogata.

ART. 4.

I termini per la presentazione delle domande di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, riprendono a decorrere con la stessa durata dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

ESTENSIONE DEI BENEFICI

ART. 5.

Le disposizioni contenute nelle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, con le integrazioni di cui alla presente legge, indipendentemente dalla natura pubblica, privata, o mista, del rapporto di lavoro o di impiego, sono estese a tutti i dipendenti o lavoratori subordinati compresi nelle categorie previste dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, nonché ai mutilati ed invalidi per servizio anche se il rapporto di lavoro o di impiego è cessato per qualsiasi causa anteriormente al 7 marzo 1968.

Gli effetti economici decorrono dalla data di presentazione della domanda.

I benefici di cui al presente articolo si applicano, a domanda degli interessati o degli aventi diritto alla pensione di reversibilità.

ART. 6.

I lavoratori di cui all'articolo 5 della presente legge, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria di invalidità e vecchiaia, nonché i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, iscritti presso le gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria o le rispettive casse, compresi nelle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e dalla presente legge, hanno facoltà di chiedere la riduzione di sette anni o, se mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di dieci anni, dell'età prescritta per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia.

L'anzianità contributiva utile ai fini dell'applicazione della percentuale della retribuzione pensionabile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, è maggiorata di sette anni, oppure di dieci anni se mutilati o invalidi militari di guerra.

Analogamente, un aumento di anzianità di sette o di dieci anni è concesso ai lavoratori che al compimento dell'età pensionabile non raggiungono il numero di contribuzioni necessarie per l'applicazione della percentuale massima della retribuzione pensionabile.

La retribuzione annua pensionabile, corrispondente alla media aritmetica delle retribuzioni dei tre gruppi di settimane scelti in base alla legge 30 aprile 1969, n. 153, è aumentata rispettivamente del sette o del dieci per cento.

ART. 7.

I lavoratori che comunque non possono avvalersi dei benefici previsti nei precedenti articoli hanno diritto, a seconda della loro età, ai trattamenti minimi di pen-

sione previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni.

ART. 8.

L'amministrazione, l'ente o la cassa di previdenza ai fini della concessione dei benefici previsti dalla presente legge sono obbligati a provvedere entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Trascorso tale termine il silenzio è considerato ad ogni effetto come accoglimento della domanda. In caso di reiezione gli interessati possono adire la magistratura anche tramite le associazioni nazionali di categoria.

ART. 9.

Tutti gli atti o documenti necessari per l'esercizio dei diritti derivanti dalla presente legge, anche davanti alla magistratura di ogni ordine e grado, sono esenti da bollo, imposte o tasse di qualsiasi genere.

ART. 10.

I benefici dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si applicano al personale dipendente dagli enti di cui all'articolo 4 della stessa legge, in deroga a qualsiasi norma, anche particolare, che prevede il collocamento a riposo con limiti di età differenziali.

ART. 11.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, è soppresso.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, è sostituito dal seguente:

« Gli aumenti periodici di stipendio derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e

2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono attribuiti anche in aggiunta al limite massimo consentito dai rispettivi ordinamenti o contratti collettivi di lavoro ».

TITOLO III

NORME FINALI

ART. 12.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dello Stato.

Alla copertura dell'onere per l'esercizio finanziario in corso si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.